

---

# **Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)**

Modifica del ...

Avamprogetto

---

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),*

visti gli articoli 33, 36 capoverso 1, 54 capoversi 2–4, 59a, 62, 65 capoverso 3, 65b capoverso 3, 65f capoverso 5, 65g capoverso 3, 70a, 75, 77 capoverso 4 e 104a dell'ordinanza del 27 giugno 1995<sup>1</sup> sull'assicurazione malattie (OAMal),

*ordina:*

I

L'ordinanza del 29 settembre 1995 sulle prestazioni<sup>2</sup> è modificata come segue:

*Art. 7 cpv. 1 lett. a, 2 lett. a n. 3, 2<sup>bis</sup>, e 4*

<sup>1</sup> *Concerne soltanto i testi tedesco e francese*

<sup>2</sup> *Concerne soltanto i testi tedesco e francese*

<sup>2bis</sup> Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. *Concerne soltanto i testi tedesco e francese*
- b. *Concerne soltanto i testi tedesco e francese*
- c. se non sono effettuate su prescrizione o mandato medico, le prestazioni di cui al capoverso 2 lettere a e c devono essere fornite da un infermiere (art. 49 OAMal) che possa attestare un'esperienza professionale di due anni nel settore in cui è stata effettuata l'attività pratica di cui all'articolo 49 lettera b OAMal.

<sup>4</sup> Le prestazioni di cui al capoverso 2 lettere a e c possono essere fornite da persone o istituti di cui al capoverso 1 lettere a e b senza prescrizione o mandato medico secondo la valutazione dei bisogni di cui al capoverso 2 lettera a e all'articolo 8.

*Art. 8a cpv. 1, 1<sup>bis</sup> e 8*

<sup>1</sup> *Concerne soltanto il testo francese*

<sup>1</sup> RS 832.102

<sup>2</sup> RS 832.112.31

<sup>1bis</sup> I bisogni delle prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettere a–c che possono essere fornite senza prescrizione o mandato medico da un infermiere di cui all'articolo 49 OAMal sono valutati da quest'ultimo in collaborazione con il paziente o i suoi familiari. Il risultato della valutazione dei bisogni deve essere trasmesso immediatamente per informazione al medico curante. Se una valutazione dei bisogni di cui al capoverso 1 deve essere ripetuta, può essere effettuata soltanto in collaborazione con il medico curante e l'infermiere che ha effettuato la prima.

<sup>8</sup> Nel caso di cure fornite senza prescrizione o mandato medico, una valutazione dei bisogni dovrà essere ripetuta al più tardi nove mesi dopo la prima. È possibile ripetere la valutazione una sola volta senza il consenso del medico curante.

*Art. 9 cpv. 1*

*Concerne soltanto i testi tedesco e francese*

*Art. 9c cpv. 1 lett. a*

*Concerne soltanto i testi tedesco e francese*

*Art. 15 cpv. 1*

*Concerne soltanto i testi tedesco e francese*

*II*

La presente ordinanza entra in vigore il ...

[Data]

Dipartimento federale dell'interno: